

R.D.O. M.E.P.A

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

e

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

[Affidamento di durata triennale del servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon.](#)

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Art. 1 – MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico della P.A. (M.e.P.A.) di Consip s.p.a. - con cui l'impresa formulerà la propria offerta economica - dovrà essere composta da:

- I. CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA IN OGGETTO** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma dell'impresa per accettazione.
- II. MODELLO FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) – Allegato A1,-** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma dell'impresa secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in particolare indica il/i lotto/i per il/i quale/i concorre.

In particolare qualora dichiarati di essere una micro piccola o media impresa occorrerà compilare anche i punti del DGUE riferiti all'organico (SEZ.C del DGUE) ed al fatturato (SEZ.B del DGUE)

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D



Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dai punti 1.1, 1.2, 1.3 del disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D) .

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 2.4. del presente disciplinare
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 2.3. del presente disciplinare;

Per la comprova del requisito, richiesto al punto Parte IV – Criteri di selezione - sezione C, si chiede alla Ditta di allegare uno dei seguenti documenti :

- In caso di servizi o forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi o forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Qualora non disponga dei certificati, la comprova del requisito potrà essere fornita mediante originale o copia autentica dei contratti affidati unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture quietanziate.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

PATTO DI LEGALITA': Il Concorrente dichiara, inoltre, di accettare, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dall'art. 3 comma 7 della Legge 120/2020 e dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, il protocollo di legalità sottoscritto dall'U.T.G. – Prefettura di Napoli, cui ha aderito la Stazione appaltante, consultabile al seguente link: <http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generalis>. Le clausole contenute nel Protocollo di Legalità di cui sopra, si intendono accettate attraverso la sottoscrizione del presente documento. La mancata accettazione, ovvero l'accettazione con riserva o comunque parziale, delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce causa di esclusione.

III. CONTRIBUTO ANAC: Attestazione del versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione, allegando la ricevuta di pagamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante o procuratore con poteri di firma;

IV. GARANZIA PROVVISORIA – L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria** pari al 1% del prezzo base dell'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 L. 11 settembre 2020, n. 120. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso l'istituto di credito tesoriere Unicredit s.p.a. - **codice IBAN IT55H0306903496100000300020**;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro



garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

V. CONTRATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI (compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma).

VI. OFFERTA TECNICA: (prodotta in modalità telematica attraverso la funzione “aggiungi allegati” ed allegando il documento firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma) che deve essere composta, a pena di esclusione, da:

- 1) **RELAZIONE TECNICA** del servizio offerto: l’Operatore Economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto richiesto dal capitolato tecnico e dai criteri di valutazione previsti dall’art. 5.1. del presente disciplinare di gara;
- 2) **CURRICULUM VITAE** del/dei professionista/professionisti proposti per l’esecuzione delle attività richieste dal capitolato tecnico sottoscritto con dichiarazione in calce resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti e qualità nello stesso dichiarati con allegato documento di riconoscimento del professionista dichiarante;

La relazione tecnica, composta di un numero massimo di 16 (sedici) pagine (massimo 26 facciate), contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 4, punto 4.1, gli elementi attraverso i quali l’operatore economico intende organizzare il servizio richiesto con le modalità individuate nel Capitolato tecnico.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da

secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si raccomanda di non inserire alcun elemento, che, anche indirettamente, possa consentire di predeterminare il contenuto dell’offerta economica formulata pena l’esclusione dalla procedura di gara.

VII. OFFERTA ECONOMICA (esclusivamente in modalità telematica);

1. **DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA**, contenente, a pena di esclusione, il dettaglio dei costi dei servizi e prodotti offerti, da inviare in allegato (firmato digitalmente) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Economico” completo di tutte le informazioni ivi previste e comunque richieste dall’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016;

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l’esclusione dalla procedura di gara, senza alcun onere aggiuntivo per l’A.O.R.N., a consegnare dei prodotti a titolo di campionatura entro i termini richiesti dalla medesima A.O.R.N.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si applicheranno le Condizioni Generali di Contratto della pertinente categoria merceologica (Servizi di sorveglianza sanitaria) del Mercato elettronico della P.A. - M.e.P.A..

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti (2.1, 2.2, 2.3) dichiarandone il possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attraverso la compilazione delle pertinenti sezioni del DGUE.

2.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

2.2 REQUISITI DI IDONEITA’

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (esclusivamente per i soggetti obbligati);
- b) Iscrizione del/dei professionisti proposti (ovvero candidati alla partecipazione) per l’esecuzione delle attività di esperto in radioprotezione e specialista in fisica medica ex D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 nell’elenco degli esperti di radioprotezione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:

- a) **Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2020 – 2021 – 2022) servizi analoghi (indicare almeno due contratti)** a quello oggetto della presente procedura di gara per un importo complessivo minimo, IVA esclusa, pari all’importo complessivo a base di gara (€ 180.000,00).

Art. 3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta



economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali (D) e/o tabellari (T) di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili per ciascuno di essi.

Criterio di Valutazione	(Punti Max)	Criterio attribuzione
Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime	15	D
Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata	15	D
Struttura organizzativa per l’esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.	15	D
Esperienza professionale dell’Esperto di Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica e dell’Esperto Responsabile RM	15	D
Proposta migliorativa	10	D
Totale	70	

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice è prevista **una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 per il punteggio tecnico complessivo, prima dell’applicazione dei coefficienti di riparametrazione.**

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

4.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come dalla seguente tabella di corrispondenza:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Nulla	0
Inadeguato	0.1
Assolutamente insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.3
Insufficiente	0.4
Mediocre	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1.0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia, il punteggio tecnico che verrà preso in considerazione sarà quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione.

4.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$ci = (Pb - Pi) / Pb - Pm$$

Dove:

ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Pb = prezzo a base di gara

Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

4.4 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI QUALITATIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio di qualità applicando la seguente formula:

$$P_i = \frac{C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n}{P_n}$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati (qualora previsti) i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione, in particolare, avverrà con le seguenti modalità: una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le attribuzioni ed i calcoli relativi ai punteggi della qualità ed ai punteggi del prezzo, anche con riferimento al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, verranno effettuati con troncamento al secondo decimale.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte alternative, o in aumento, rispetto all'importo a base di gara.

Non saranno ammesse le offerte che non siano giudicate conformi al capitolato o che abbiano ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 42/70 - L'offerente tuttavia non potrà essere escluso qualora provi, in modo ritenuto soddisfacente, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

ART. 5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il compito di verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione delle Ditte alla procedura di gara verrà affidata ad un Seggio di gara, mentre la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione tecnica, entrambi nominati con Determina Dirigenziale.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione di gara in seduta riservata. Non saranno ammesse al prosieguo della procedura le offerte che non siano giudicate conformi al capitolato o che abbiano ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 42/70.

L'offerente tuttavia non potrà essere escluso qualora provi, in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Il prezzo a base di gara, per l'intera durata del servizio (tre anni), comprensivo di tutto quanto specificato e dettagliato nella *lex specialis* di gara è di **Euro 180.000,00** oltre Iva e pertanto saranno escluse tutte le offerte superiori alla base di gara sopra individuata.

La Commissione di gara, ricorrendone i presupposti, procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

La stazione appaltante, stante l'urgenza di attivazione del servizio, si riserva, in caso di attivazione di soccorso istruttorio, di trasmettere, nelle more della regolarizzazione degli atti amministrativi, gli atti tecnici alla Commissione tecnica, con espressa riserva che, in caso di mancata regolarizzazione della documentazione richiesta, ovvero nel caso che tale documentazione pervenga oltre i termini previsti, di escludere dalla procedura di gara il concorrente.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

Le Condizioni del Contratto di appalto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno, in caso di contrasto, con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, Capitolato d'oneri e allegati relative alla categoria merceologica “Servizi di sorveglianza sanitaria” del Mercato elettronico della P.A. - M.e.P.A.).

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

- **“Esperto responsabile della sicurezza in RM” (ER)** di cui al Decreto del Ministero della Salute del 14.1.2021 ad oggetto *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica...”* pubblicato sulla GURI n. 65 del 16.3.2021;
- **“Esperto in radioprotezione” (EdR)** e di **“specialista in fisica medica” (SFM)** ai sensi del D.lgs. 101/2020, così come successivamente modificato dal D.lgs. 25.11.2022 n. 203, per tutte le sorgenti in radiazioni ionizzanti installate in tutti i presidi ospedalieri di competenza dell'Azienda, nonché per tutti i lavoratori afferenti alla medesima azienda Azienda e classificati *“esposti”*;
- **“Addetto alla sicurezza laser” (ASL)** ai sensi del **D.lgs. 81/2008**, per i controlli per la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali (ROA) emesse da sorgenti laser ubicate presso i presidi ospedalieri di competenza dell'Azienda.

L'impresa è responsabile della operatività, efficienza ed efficacia nella esecuzione del servizio.

A titolo esemplificativo, oltre a quanto già previsto nelle predette macro-attività previste dalle presenti condizioni e dalle specifiche tecniche del servizio, la ditta/professionista dovrà effettuare, con dotazione di strumentazione propria, la verifica periodica della sussistenza delle caratteristiche di idoneità delle attrezzature (es. laser, apparecchiature radiologiche e di risonanza magnetica) in uso presso l'Azienda, delle quali si allega elenco e di quelle che saranno eventualmente successivamente acquisite o comunque presenti in azienda e non ricomprese nell'allegato elenco, sia per la riduzione del rischio per gli operatori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, sia per la sicurezza del paziente che a tali agenti è assoggettato, in applicazione delle Norme Tecniche di settore (per i laser: CEI EN 60601-2-22 Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi Laser Terapeutici e diagnostici e CEI



76-6 Guida all'uso degli apparecchi laser in medicina).

ART. 2 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Il responsabile dell'organizzazione, controllo e vigilanza dell'osservanza delle clausole del presente contratto è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà individuato contestualmente all'adozione del provvedimento di affidamento della presente procedura.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di **3 (tre) anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o, qualora precedente, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, con facoltà di differire il termine di scadenza con preavviso di quindici giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre la data di individuazione del nuovo contraente anche a mezzo adesione ad eventuali convenzioni attivate dalla Centrale di committenza regionale, So.Re.Sa. S.p.A., ovvero da Consip s.p.a., per analogo servizio.

ART. 4 – PERSONALE E COMUNICAZIONI

L'inserimento di nuovo personale o la sostituzione di quello già individuato dovrà essere comunicato immediatamente al DEC, e solo previa autorizzazione dello stesso.

Il personale professionale individuato in sostituzione dovrà essere dotato di analoghe o maggiori caratteristiche e competenze rispetto a quello individuato all'art. 2 che precede e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'impresa, inoltre, procederà – previa istanza dell'amministrazione – alla sostituzione del personale che abbia contravvenuto ai propri doveri di comportamento.

Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, unica responsabile nei confronti del proprio personale dipendente dell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2114 e seguenti c.c. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, contratto collettivo di categoria in materia di trattamento economico e normativo (rispettando in particolare i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva), obblighi previdenziali, assicurativi, di sicurezza e, più in generale, in materia di disciplina del rapporto di lavoro.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento del servizio in parola.

ART. 5 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore deve in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato a pazienti pediatrici;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio.

ART. 6 – DOVERE DI RISERVATEZZA

L'impresa garantisce che impartirà ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengano con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostici-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalla norme richiamate al primo comma.



ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

ART. 8 - PENALITA'

In caso di inadempienza e/o irregolarità nello svolgimento dei servizi indicati o di violazioni delle norme del contratto (anche se imputabile esclusivamente alla condotta in servizio del personale), previa formale contestazione alla impresa appaltatrice, l'Amministrazione applicherà una penale compresa tra il 2% ed il 50 % del canone mensile, a seconda della gravità dell'infrazione.

Qualora le inadempienze e le irregolarità di cui sopra dovessero persistere e ripetersi l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo e riservato ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio ed azione risarcitoria.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'impresa le penali sopra indicate.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 1433, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "ipso iure" il contratto, ai sensi dell'art. 1436 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera A.R. o PEC, nelle seguenti fattispecie:

- a) in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese;
- b) in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa;
- c) in caso di subappalto al di fuori delle ipotesi di legge o cessione del contratto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- e) in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, a cui non sia stato posto immediato rimedio, pur in seguito a segnalazione e diffida formale della Committente;
- f) in caso di ripetuta applicazione di penalità;
- g) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto previsto dal presente contratto e dall'offerta;
- h) in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
- i) in caso di interruzione del servizio;
- j) per i consorzi, in caso di affidamento di parte o tutta l'attività oggetto del servizio disciplinato dal Capitolato ad una consorziata diversa da quella dichiarata in sede di gara ovvero in caso di affidamento dell'attività ad una consorziata prevista ma che agisca in forma diversa da quella espressa in offerta;
- k) per i raggruppamenti d'impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
- l) in caso di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto;
- m) In caso di affidamento del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale di Committenza ovvero di Consip s.p.a.



In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nelle more di affidamento del servizio a nuova impresa la Committente provvederà con il metodo più celere onde assicurare il servizio. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 10 – RECESSO

Oltre a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AORN che abbiano incidenza sulle prestazioni dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa.

In tali casi, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ART. 11 – OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, avviate prima della scadenza del contratto, necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

Modifiche non sostanziali: Atteso che i fabbisogni indicati nel Capitolato tecnico sono quelli che in via presuntiva soddisfano il fabbisogno dell'AORN, le prestazioni richieste sono pertanto suscettibili, su motivata richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. e), D.lgs. 50/2016, di variazione in più o in meno nel limite del 20% dei prezzi offerti, come da normativa vigente, a condizione che l'importo complessivo dell'affidamento, anche a seguito dell'esercizio delle presenti opzioni, rimanga comunque inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

- Allegato 1 – DGUE;
- Allegato 2 – DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA;
- Allegato 3 – CONTRATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI in applicazione al regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 - GDPR.

Il sottoscritto _____ titolare /rappresentante legale della Ditta _____, dichiara quanto segue:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett.c), c bis), c ter), f-bis) e f-ter) del Codice;



- *Che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:*
 - a) *delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;*
 - b) *di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata (ivi compresi, se esistenti, i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC) che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;*
- *Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente RDO Mepa (Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e DUVRI);*
- *Di aver preso visione e di accettare, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dall'art. 3 comma 7 della Legge 120/2020 e dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, il protocollo di legalità sottoscritto dall'U.T.G. – Prefettura di Napoli, cui ha aderito la Stazione appaltante, consultabile al seguente link: <http://www3.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generalis>*
- *di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", pubblicata sul portale del committente, al seguente link: <https://www.santobonopausilipon.it/privacy/>*
- *di essere a conoscenza delle disposizioni normative in materia e di dare il consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, acquisita cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico ambito, riconosciute le esigenze funzionali rappresentate, individuato il ben delimitato ed indispensabile ambito di diffusione dei dati personali e sensibili e/o giudiziari che saranno raccolti o prodotti, preso atto dell'adozione di ogni cautela a salvaguardia della riservatezza di dette informazioni, esprime il proprio consenso al trattamento e dei dati personali che lo riguardano, ivi compresi quelli cosiddetti "particolari" e/o giudiziari ai fini strettamente necessari così come comunicato;*
- *con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite la piattaforma del MEPA.*

Data

Firma